

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30350 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: MACRI' UBALDA
Data Udiienza: 24/04/2026

SENTENZA

sul ricorso di D'Ambrosi Alberto, nato a Conegliano il 07/07/1973,
avverso la sentenza in data 24/06/2025 della Corte di appello di Trieste,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del
ricorso;
letta per l'imputato la memoria di replica dell'avv. Glauco Castellani, che ha
concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata o
l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24 giugno 2025 la Corte di appello di Trieste, in
riforma della sentenza in data 18 aprile 2024 del Tribunale di Udine, ha applicato
ad Alberto D'Ambrosi, legale rappresentante della L.F. Servizi s.n.c., il beneficio
della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,
confermando la pena irrogata per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000,
limitatamente all'evasione dell'IVA.

2. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per l'emissione della fattura n. 23 del 2015 (primo e secondo motivo) e della fattura n. 27 del 2015 (terzo motivo), nonché il travisamento della prova e l'omessa motivazione sul dolo specifico di evasione (quarto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Il D'Ambrosi è stato condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente all'evasione dell'IVA, mentre è stato assolto in primo grado limitatamente all'evasione delle imposte sui redditi, perché, in qualità di legale rappresentante della L.F. Servizi s.n.c., aveva emesso due fatture per operazioni inesistenti, di cui la n. 23 per euro 366.000 e la n. 7 per euro 85.400, al fine di consentire alla Energy Lab S.p.A., rappresentata da Giovanni Dorbolò, l'evasione dell'IVA.

I Giudici di merito hanno accertato in fatto che la L.F. s.n.c., nata nel 2007 come agenzia di intermediazione creditizia per Unicredit Leasing, è diventata dal 2014 una società di consulenza finanziaria, specializzata in operazioni sulle energie rinnovabili. In tale contesto, il D'Ambrosi ha stipulato un contratto di consulenza con il Dorbolò per procurargli dei clienti interessati all'acquisto di impianti di biomassa. Nella prospettiva difensiva, la fattura n. 23 è stata emessa in relazione all'intermediazione della vendita dell'impianto in favore della A&C di Attilio De Colle e Cristina Abramo, mentre la fattura n. 27 ha avuto a oggetto la consulenza in relazione all'affare con Emmegi Biogas. Secondo i Giudici, invece, la fattura n. 23 è stata emessa per un'attività di intermediazione inutile, poiché il potenziale acquirente già conosceva il venditore, e la fattura n. 27, invece, non è stata riscontrata nella causale, poiché l'acquirente ha negato qualsiasi rapporto con D'Ambrosi.

Ritiene il Collegio che, quanto meno per la fattura n. 23, la motivazione della Corte territoriale sia perplessa dal momento che è stato accertato che il D'Ambrosi effettivamente svolgeva attività di intermediazione nel settore delle energie rinnovabili, come documentato dal contratto con la Energy Lab e come confermato dal suo ex collega Remo Chiaradia (pag. 18 della sentenza), ed effettivamente prestava la sua attività di consulenza in favore del Dorbolò, come ammesso da questi e dallo stesso De Colle che aveva affermato che era stato proprio il D'Ambrosi a prospettare l'acquisto dell'impianto venduto dalla Energy Lab (pag. 19 della sentenza).

Ritiene ancora il Collegio che, del pari perplessa, sia la motivazione sull'elemento psicologico che la Corte territoriale indica *in re ipsa* nella stessa emissione delle fatture false (pag. 24 della sentenza), mal applicando il precedente

di questa Sezione n. 42819 del 01/10/2024, Giardino, Rv. 287093 – 01, secondo cui il dolo specifico sussiste, invece, nel caso in cui l'emittente, pur perseguendo un proprio interesse, agisce nella consapevolezza che il destinatario intende utilizzare la fattura a fini di evasione fiscale. Infatti, la Corte territoriale non ha motivato su tale consapevolezza e, anzi, ha contraddetto anche la sentenza di primo grado secondo cui il disegno sottostante alle operazioni fraudolente non era chiaro (pag. 15 della sentenza di primo grado) e comunque non era provato (pag. 16 della sentenza di primo grado).

L'accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo di ricorso, con assorbimento del terzo, che non inerisce a un autonomo capo della sentenza, imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, epilogo decisorio che è precluso, tuttavia, dalla sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione maturata alla data del 9 dicembre 2025, estinzione che va immediatamente dichiarata (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'Ambrosi Alberto, perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 24 aprile 2026

Il Consigliere estensore
Ubalda Macrì

Il Presidente
Aldo Aceto